

SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.144 DEL 10/01/14



**NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

IL RUOLO DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - PRIMA PARTE	1
DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA: LA STRAGE CONTINUA!	5
D.LGS.81/08: IL RISCHIO CHIMICO E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	9
UN NUOVO APPROCCIO PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO	12
MOVIMENTARE I PAZIENTI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE	15

IL RUOLO DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - PRIMA PARTE LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.36

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un'utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

In questo caso, vista la lunghezza e la complessità dell'argomento, dividerò il documento in due parti.

La prima (questa) è relativa a:

- oggetto e modalità di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

La seconda (che pubblicherò nella prossima newsletter) sarà relativa a:

- attività di controllo del Documento di Valutazione dei Rischi da parte del RLS
- conclusioni

Marco Spezia

QUESITO

Sono il RLS di una cooperativa di Roma.

Volevo sapere quali devono essere, secondo il Testo Unico, i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi e nel caso che io riveli una incongruenza nel Documento, come RLS, cosa posso fare?

Grazie

RISPOSTA

Ciao,

rispondo con ordine alle tue domande.

OGGETTO E MODALITA' DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Esaminerò nel seguito il caso di aziende che occupino più di 50 lavoratori e che pertanto sono soggette alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nella sua forma più completa e non secondo le procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 6 del Decreto, valido appunto per aziende sino a 50 lavoratori.

Le osservazioni riportate sono comunque valide sostanzialmente anche nel caso di aziende che utilizzino le procedure standardizzate per la stesura del DVR.

Ricordo innanzitutto, che ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto, la stesura del DVR è di piena e non delegabile responsabilità del datore di lavoro. Ogni mancato adempimento rispetto a quanto stabilito dal Decreto relativamente alla stesura del DVR comporta quindi sanzioni a carico del solo datore di lavoro.

L'oggetto e le modalità di stesura del DVR sono quelle stabilite rispettivamente dagli articoli 28 e 29 del Decreto, che riporto a seguire, commentandoli.

L'ambito di applicazione del DVR è quello indicato dall'articolo 28, comma 1 del Decreto che stabilisce che:

"La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro".

Tale comma mette bene in evidenza che nel processo di valutazione dei rischi, devono essere analizzati tutti i rischi per la salute e la sicurezza, senza tralasciarne alcuno.

Il DVR non si deve pertanto limitare a considerare i rischi definiti sulla base dei contenuti dei Titoli successivi al I del Decreto, ma deve eseguire un'analisi di dettaglio di tutti i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, sia in condizioni di routine, sia in condizioni di emergenza, comprendendo anche rischi non direttamente connessi alle attività lavorative, ma che provengono dagli specifici luoghi di lavoro in cui l'azienda si trova ad operare oppure che provengono dall'ambiente esterno, se questo è fonte di rischio.

Tra i rischi particolari che il DVR deve analizzare in maniera dettagliata, l'articolo 28, comma 1 del Decreto, specifica in maniera esplicita i rischi connessi a:

- stress lavoro-correlato;
- stato di gravidanza delle lavoratrici;
- differenze di genere;
- età;
- provenienza da altri Paesi;
- specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Tali rischi devono essere chiaramente esplicitati in capitoli o in allegati specifici del DVR.

I contenuti del DVR sono poi definiti dall'articolo 28, comma 2 del Decreto che stabilisce che:

"Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) *una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;*
- b) *l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);*
- c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- d) *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- e) *l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*

f) *l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento".*

Innanzitutto tale comma stabilisce in maniera chiara che la data riportata sul DVR deve essere certificata (ad esempio mediante timbro di ufficio postale, Raccomandata RR inviata dal datore di lavoro a sé stesso, Posta Elettronica Certificata) oppure attestata da firma congiunta comprovante la data, da parte di datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), medico competente.

La lettera a) di tale comma impone che il DVR debba contenere una relazione di valutazione dei rischi ove siano specificati anche i criteri adottati, che non possono essere rimessi a interpretazione del datore di lavoro, ma devono seguire quanto indicato da specifiche norme tecniche o da prassi consolidate.

La lettera b) di tale comma impone che il DVR debba contenere in maniera dettagliata le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre a livelli tecnicamente accettabili i rischi. Le misure devono essere adeguate allo stato dell'arte della tecnica e devono privilegiare nell'ordine la prevenzione (eliminazione del rischio alla fonte), la protezione collettiva e, solo dove tali misure non siano applicabili o sufficienti, la protezione individuale (i Dispositivi di protezione Individuale (DPI)

La lettera c) di tale comma impone che il DVR debba contenere in maniera esplicita il programma delle misure individuate per eliminare o ridurre i rischi (mese e anno di prevista attuazione).

La lettera d) di tale comma impone che il DVR debba contenere le procedure formali di lavoro da adottare in funzione delle misure di prevenzione e protezione previste, con chiara indicazione dei ruoli aziendali che le devono rispettare e fare rispettare.

In merito alle modalità di valutazione di rischi specifici, contenuti all'interno del Decreto, l'articolo 28, comma 3 del Decreto stesso, stabilisce poi che:

"Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto".

Ciò significa che i criteri di valutazione dei rischi, per quelli analizzati all'interno del Decreto, devono essere coerenti con quelli riportati nel Decreto stesso.

Le modalità di redazione del DVR sono poi definite dall'articolo 29 del Decreto.

In particolare l'articolo 29, comma 1 del Decreto stabilisce che:

"Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [cioè il DVR], in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 [cioè se ricorre l'obbligo di nomina del medico competente]"

Il datore di lavoro deve dimostrare in maniera formale che la collaborazione sopra richiamata sia stata effettivamente svolta. Ciò può essere fatto mediante firma di RSPP e medico competente sul DVR a seguito di una frase del tipo "le firme sotto riportate attestano che il RSPP e il medico competente hanno collaborato con il datore di lavoro alla stesura del presente documento" oppure mediante uno specifico verbale di collaborazione firmato da RSPP e medico competente da allegare al DVR.

L'articolo 29, comma 2 del Decreto stabilisce poi che:

"Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

Tale obbligo è sancito anche come attribuzione del RLS, secondo l'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto, che stabilisce che:

"Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva".

Il RLS deve pertanto essere consultato "preventivamente e tempestivamente" sulle modalità di redazione del DVR (individuazione delle mansioni, criteri adottati, modalità di redazione, ecc.). "Preventivamente e tempestivamente" significa che la consultazione deve avvenire prima dell'i-

nizio del processo di valutazione e non, come invece spesso accade, quando il DVR è già stato redatto.

Anche in questo caso il datore di lavoro deve dimostrare in maniera formale che la consultazione del RLS è stata effettivamente svolta *“preventivamente e tempestivamente”*. Pertanto in questo caso non è sufficiente che il RLS firmi il DVR, quando ormai esso è stato redatto e il processo di valutazione è terminato, ma deve essere redatto specifico verbale di consultazione firmato dal RLS da allegare al DVR. Ovviamente tale verbale deve avere una data anteriore alla data di emissione del DVR.

L'articolo 29, comma 3 del Decreto stabilisce infine che:

“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”.

Ciò significa che il DVR non è un documento da elaborare una tantum e che ha validità plurienale.

Esso infatti deve essere rielaborato ogni qual volta intervengano le seguenti condizioni:

- modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi;
- significative variazioni degli esiti della sorveglianza sanitaria.

In pratica (almeno in teoria) il DVR dovrebbe essere continuamente rielaborato.

Tutti gli obblighi di cui sopra, relativi ai contenuti e alle modalità di stesura del DVR, sono sanzionabili penalmente a carico del datore di lavoro, secondo l'apparato sanzionatorio previsto dall'articolo 55, commi da 1 a 4 del Decreto.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra rendono il DVR non coerente con quanto previsto dal Decreto e con la realtà aziendale o almeno incompleto.

DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA: LA STRAGE CONTINUA!

Dall'Osservatorio Indipendente di Bologna morti per infortuni sul lavoro
<http://cadutisullavoro.blogspot.it/>

martedì 7 gennaio 2014

UN ALTRO AGRICOLTORE MORTO SCHIACCIATO DAL TRATTORE.

Forlì. E' morto Bruno Brigliadori un agricoltore di 63 anni, sposato, due figli. Brigliadori residente non distante dal suo podere dove è avvenuta la tragedia a Villaventi di Roncofreddo, ha perso la vita oggi nel primo pomeriggio a causa del ribaltamento del trattore cadendo con il mezzo sotto un calanco e morendo sul colpo.

lunedì 6 gennaio 2014

PURTROPPO RICOMINCIA ANCHE QUEST'ANNO LA STRAGE DI AGRICOLTORI SCHIACCIATI DAL TRATTORE

Arezzo. E' morto Dino Parati di 67 anni. Parati, è morto schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato nel campo dove stava lavorando. Era uscito di casa intorno alle 8 per compiere alcuni lavori su un terreno di sua proprietà. I suoi familiari non vedendolo tornare l'ora di pranzo, sono andati a cercarlo e lo hanno trovato sotto il trattore ormai senza vita. Inutili i soccorsi.

domenica 5 gennaio 2014

MORTE DI UN OPERAIO EDILE CHE AVEVA AVUTO UN INFORTUNIO SUL LAVORO IL MESE SCORSO

Mestre. Apprendiamo solo ora della morte di un operaio edile che aveva avuto un infortunio sul lavoro il mese scorso. Si tratta di Ciro De Simone che è morto proprio il 1° gennaio del 2014 dopo quasi un mese dall'infortunio. De Simone aveva sessant'anni, era rimasto vittima di un incidente sul lavoro. La Procura di Venezia sta indagando sull'incidente, in origine intitolando un fascicolo per lesioni colpose, poi trasformandolo in ipotesi di omicidio colposo contro ignoti. Le indagini riguardano la dinamica, dell'incidente mortale: l'operaio è caduto da una scala alta un paio metri, e cercherà di stabilire se vi era stata qualche inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

sabato 4 gennaio 2014

E' MORTO ARTURO GALASSO AUTOTRASPORTATORE

Osteria Grande. E' morto Arturo Galasso di 25 anni. Il povero giovane è morto al chilometro 33 della corsia Nord della A14, vicino a Osteria Grande, rimanendo ucciso sul colpo. I soccorritori non hanno potuto che constatarne la morte. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia per i rilievi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Il giovane era alla guida di un mezzo che trasportava prodotti alimentari.

venerdì 3 gennaio 2014

ALTRI 3 MORTI SUL LAVORO

Napoli. E' morto Domenico Vastola un operaio di 54 anni in un'azienda che si occupa di trasporti e logistica. La vittima è stata colpita da un pezzo del suo camion, probabilmente mentre ci lavorava per la manutenzione. L'infortunio è avvenuto nel piazzale della ditta in cui lavorava.

Roma. E' morto un lavoratore autonomo di 70 anni. La vittima stava svolgendo lavori di manutenzione per una piccola ditta esterna presso l'azienda farmaceutica Facta cadendo da un'impalcatura su un cordolo di cemento. E' morto per le fratture sulla colonna vertebrale. Ad essere coinvolto pare essere il titolare della piccola ditta, un uomo di circa 70 anni.

Burkina Faso. E' morto in trasferta per un'intossicazione alimentare Stefano Boneri di 36 anni. Boneri era dipendente della ditta di autotrasporti specializzata nel trasporto di componenti eccezionali a livello internazionale. Sarebbe tornato nella sua casa vicino al parco Colle Elisa dove abitava con la moglie e un bambino che frequenta le scuole elementari. Stefano ed altri colleghi erano a Ouagadougou e sembra che dopo aver consumato un pranzo, avrebbe avvertito un forte dolore che l'avrebbe fatto cadere in stato di incoscienza, per morire poco dopo.

giovedì 2 gennaio 2014

IL PRIMO MORTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO NEL 2014

Pescara. E' morto Roberto Mazziotti muratore di 52 anni. Mazziotti è morto presso l'ospedale civile dove era ricoverato in rianimazione dallo scorso 28 novembre. La vittima stava lavorando all'interno del centro commerciale, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo da un'altezza di tre metri, battendo violentemente la testa. Mazziotti era impegnato nel rifacimento della controsoffittatura dell'edificio. Sulla tragedia hanno avviato le indagini i carabinieri di Pescara, che hanno sottoposto l'area dell'incidente a sequestro.

domenica 29 dicembre 2013

MUORE FULMINATO IN UNA SERRA NEL RAGUSANO

Ragusa. E' morto E.G agricoltore di 35 anni. La tragedia a Marina di Acate, la vittima è morta folgorata nella sua serra. E' stato immediatamente soccorso da un amico che stava lavorando con lui che ha tentato, invano, di salvarlo. Anche quest'ultimo, colpito da una scarica elettrica, si trova ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

venerdì 27 dicembre 2013

E' MORTO UN OPERAIO AL PETROLCHIMICO DI BRINDISI

Brindisi. E' morto un operaio nel pomeriggio di oggi in un incidente sul lavoro all'interno del Petrolchimico di Brindisi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasto schiacciato da un pullman di linea per il trasporto interno dei dipendenti del Petrolchimico mentre stava eseguendo lavori di riparazione sul mezzo.

sabato 21 dicembre 2013

E' MORTO UN OPERAIO ROMENO IN UN CANTIERE

Livorno. E' morto un operaio romeno di 56 anni in un cantiere. La vittima è un romeno di 56 anni era arrivato mercoledì all'ospedale di Piombino: ai sanitari aveva detto di essersi fatto male per un infortunio in casa. Dopo il suo decesso, avvenuto la notte scorsa, la polizia ha però scoperto che era caduto dal ponteggio di un cantiere dove lavorava. Il PM ha disposto l'autopsia. Probabilmente è una delle tantissime vittime sul lavoro che muoiono perché lavoravano in nero.

venerdì 20 dicembre 2013

E' MORTO UN OPERAIO POLACCO IN UNA CAVA IN PROVINCIA DI NUORO

Nuoro. E' morto Chark Knap un operaio polacco di 51 anni in una cava di rosei. La vittima è stata travolta da una lastra di marmo.

giovedì 19 dicembre 2013

MORTO AGRICOLTORE NELLA PROVINCIA DI ROMA

Roma. Un altro morto nella provincia di Roma. Si tratta di un agricoltore di 43 anni finito schiacciato sotto un mezzo.

martedì 17 dicembre 2013

REGISTRIAMO OGGI ALTRE 3 VITTIME

Roma. E' morto un operaio di 46 anni all'interno di un centro di smistamento dei rifiuti Ama in via Salaria. Secondo una prima ricostruzione la vittima, che non era un dipendente Ama, stava rifacendo la segnaletica orizzontale all'interno dell'impianto quando è stato investito da un mezzo di servizio ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti la polizia e il 118.

Modena. Un agricoltore è morto a Campiano di Pavullo. La vittima era a bordo di un trattore quando un albero gli è caduto addosso, schiacciandolo. Immediati i soccorsi, ma per l'agricoltore non c'era più niente da fare.

Arezzo. E' morto un pensionato di 68 anni in una frazione vicino ad Arezzo, dopo essere caduto da una quercia sulla quale stava lavorando nel suo terreno. La vittima ha fatto un volo di circa sei metri ed è morto sul colpo.

martedì 17 dicembre 2013

OMICIDIO-SUICIDIO DI AGENTI PENITENZIARI NEL CARCERE DI TORINO DELLE VALLETTE

Torino. Omicidio-suicidio nel carcere di Torino. Sparatoria all'interno del carcere "Lorusso e Co-tugno" delle Vallette. L'omicida è Giuseppe Capitano, di 47 anni, sposato e padre di due figli, la

vittima è Giampaolo Melis, di 52, anche lui con famiglia. Secondo quanto si apprende, è accaduto poco dopo questa mattina davanti allo spaccio interno della casa circondariale, dove lo sparatore ha esploso due o tre proiettili contro il collega. Melis è stato colpito all'addome e alla testa ed è morto sul colpo. Capitano ha poi rivolto l'arma contro se stesso uccidendosi. C'è da chiedersi se anche queste morti sono dovute allo stress o ad un lavoro molto stressante e che probabilmente è sotto organico, come tutte le Forze Armate e di Sicurezza.

sabato 14 dicembre 2013

E' MORTO MAURIZIO CANOVARO NELLO STABILIMENTO DELLA FINCANTIERI DI RIVA TRIGOSO A GENOVA

Genova. E' morto Maurizio Canovaro, 51 anni. Canovaro era un primo ufficiale della società di rimorchiatori Oro Mare. La tragedia nello specchio acqueo davanti al cantiere durante la manovra d'attracco della chiatta che doveva trasportare la nave al cantiere di Muggiano (La Spezia). Per la rottura di una cima Canovaro è stato colpito da un gancio al petto, che lo ha fatto cadere in mare e poi è stato colpito dall'elica del rimorchiatore.

martedì 10 dicembre 2013

E' MORTO UN EDILE IN PROVINCIA DI VARESE CADENDO DA UN PONTEGGIO

Varese. E' morto un operaio di 44 anni cadendo da un'impalcatura in un cantiere edile a Ranco. La vittima stava lavorando nell'area di un palazzo in costruzione, quando è precipitato dal secondo piano. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma l'operaio purtroppo è morto sul posto, prima del trasporto in ospedale.

venerdì 6 dicembre 2013

ALTRI DUE MORTI

Pisa. E' morto Alessandro Galli. Galli è morto poco dopo l'arrivo in ospedale in seguito a una caduta durante alcuni lavori edili in un'abitazione privata di Latignano, frazione del comune di Cascina. Galli è precipitato mentre stava lavorando sopra un'impalcatura, è caduto e ha sbattuto violentemente il volto a terra e le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Pisa ma è morto poco dopo. Sondrio. E' morto Giuseppe Cecini di 2 anni a Grosio. Il trattore guidato da Cecini si è ribaltato su se stesso schiacciandolo

mercoledì 4 dicembre 2013

ANCHE OGGI ALTRE DUE VITTIME

Altri due lavoratori mori, un operaio in Veneto e un altro in Campania. Le due vittime sono un addetto di un'industria e un agricoltore che è caduto dall'albero

domenica 1 dicembre 2013

PURTROPPO SONO DIVENTATI 7 I MORTI NELLA FABBRICA TESSILE GESTITA DA CINESI A PRATO

Prato. Sono 7, tra cui due donne, i morti del terribile incendio nella fabbrica tessile di Prato, scatenatosi nelle prime ore di domenica. Altre 4, ustionate, sono in condizioni gravi. Tre corpi sono stati trovati durante le operazioni di soccorso per spegnere l'incendio e durante le ispezioni nell'edificio, gestito da cinesi, nella zona in cui si trovano i dormitori dell'industria, che sono crollati. I vigili del fuoco continuano a cercare tra le macerie dei "loculi" di cartongesso crollati nell'incendio e che servivano probabilmente come alloggio per i lavoratori della ditta, che produceva abiti. Il bilancio potrebbe dunque aggravarsi ulteriormente.

venerdì 29 novembre 2013

SI PUÒ MORIRE SUL LAVORO COSÌ, MENTRE SI MONTA UN ABERO DI NATALE?

Cosenza. E' morto Franco Ritacca, operaio di 47 anni. Franco Ritacca, 47 anni, insieme ad altri due lavoratori socialmente utili era intento a sistemare un grande albero di natale in piazza a Cerisano. Salito su una scala ha perso l'equilibrio cercando d'aggrapparsi a una fune utilizzata per legare l'albero e dopo pochi istanti ha sbattuto violentemente il capo contro il muro. Franco Ritacca ha perso i sensi e non ha più dato segni di vita ed è morto poco dopo all'ospedale di Cosenza.

martedì 26 novembre 2013

MUORE UN ALTRO AGRICOLTORE SCHIACCIATO DAL TRATTORE

Trento. E' morto dopo 5 giorni d'agonia Lorenzo Mochen agricoltore di 40 anni. Il povero Mochen è morto nel reparto di rianimazione del Santa Chiara. E la triste notizia in pochi minuti è arrivata a Malè dove l'allevatore viveva con la moglie e le due figlie portando avanti l'azienda di famiglia assieme al padre. Era sceso dal trattore, con dietro una botte per i liquami, quando il mezzo lo ha travolto. La ruota anteriore, lo ha spinto alle spalle contro un'auto parcheggiata lì vicino schiacciandolo.

venerdì 22 novembre 2013

ALTRE DUE VITTIME A PALERMO E A PESCARA

Palermo. E' morta Giuseppina Jacona, 79 anni, farmacista di Blufi. La Jacona è stata uccisa con una coltellata alla gola durante un tentativo di rapina. La somma è stata recuperata dai carabinieri che ieri hanno arrestato i due banditi che sono stati arrestati poco dopo il delitto.

Pescara. E' morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Domenico Valerio di 65 anni. Valerio il 13 novembre era rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro nell'ufficio della sua attività di auto-demolizione "Piccolino", a Castiglione. Da una prima ricostruzione, Valerio era in ufficio quando si è verificata l'esplosione di un termoconvettore a gas cui è seguito un incendio. La vittima era stata investito dal rogo e soccorso prima dai familiari che si sono adoperati per spegnere le fiamme, poi dal personale del 118. Purtroppo anche il trasferimento al Sant'Eugenio di Roma non gli ha salvato la vita.

mercoledì 20 novembre 2013

UN ALTRO MORTO IN EMILIA ROMAGNA

Forlì Cesena. E' morto Marco Fiornetini, un altro lavoratore in Emilia Romagna, il secondo in soli due giorni, la tragedia questa volta nella provincia di Forlì Cesena. Fiornetini, 41enne, titolare dell'omonima ditta di allevamento avicolo "fratelli Fiorentini", della quale era titolare assieme al fratello è morto sotto le macerie del capannone che aveva dato in appalto per la demolizione. L'allarme è stato dato dai presenti nel pomeriggio, immediatamente dopo il crollo del solaio dell'immobile, che era in fase di ristrutturazione. Pare che Fiornetini mentre i lavori, erano momentaneamente fermi, sia entrato nel capannone, quando dal tetto è crollata una lastra lunga più di 15 metri. Sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con l'elicottero, ma una volta estratto il corpo dalle macerie, non c'era più nulla da fare per la vittima. Fiornetini lascia 3 figli e la moglie.

D.LGS.81/08: IL RISCHIO CHIMICO E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

di Tiziano Menduto

Un intervento si sofferma sul rischio chimico in relazione alla normativa vigente di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'estrema diffusione del rischio chimico, le definizioni della legge e la valutazione del rischio.

Il rischio chimico è sicuramente uno dei rischi più diffusi nel mondo del lavoro e nei nostri ambienti di vita e studio. Un rischio di cui è necessario essere consapevoli, anche in riferimento, almeno per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla normativa vigente: il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione alla salute e sicurezza degli studenti e del personale nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Trieste, sul sito dell'Istituto Tecnico Industriale "Alessandro Volta" è stato pubblicato un intervento, curato da Renzo Simoni e da Giorgia Tranquilli (ASL 1 Triestina), dal titolo "Il rischio chimico".

L'intervento fa il punto generale del rischio elencando ad esempio i fattori di rischio e presentando il D.Lgs.81/08, a partire dall'articolo 15 che contiene le misure generali di tutela. Arriva poi nello specifico del Titolo IX (Sostanze pericolose) e del Capo I (Protezione da agenti chimici).

Gli autori indicano che questo Titolo tratta di un fattore di rischio che non è circoscritto alle sole industrie chimiche o ai soli ambienti di lavoro ma è praticamente ubiquitario.

Ad esempio il registro CAS - Chemical Abstract Service (il registro americano delle sostanze chimiche) comprende oltre 17 milioni di sostanze (individui chimici: elementi o composti) e si incrementa al ritmo di qualche centinaia di migliaia di nuovi ingressi all'anno (naturalmente non tutte le sostanze catalogate hanno significato commerciale). Nel registro europeo EINECS risultavano censite a fine 2000 oltre 102.000 sostanze di uso commerciale, delle quali tra le 10.000 e le 20.000 prodotte in quantità significative.

Si ricorda che la grande industria produce sostanze che raramente vengono usate tal quali, mentre nell'uso pratico si usano preparati, cioè miscele intenzionali di due o più sostanze per ottenere un prodotto chimico di date caratteristiche: i preparati sono quindi di grande interesse pratico.

Da questi dati emerge:

- il numero enorme di prodotti e numero enorme di utilizzatori;
- l'estrema diffusione del rischio chimico;
- la presenza di problemi di regolamentazione della produzione, deposito e trasporto dei prodotti chimici, della loro immissione sul mercato, di limitazioni d'uso per sostanze già testate come pericolose, e problemi di gestione del rischio chimico in ambiente di lavoro e delle interferenze con la salute della popolazione e con l'ambiente.

In questo senso a livello europeo si è posta l'esigenza di armonizzare le leggi dei singoli Stati, a partire proprio dalla immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi, in particolare per:

- consentire la libera circolazione delle merci, realizzando un'unica regolamentazione, un unico sistema di classificazione, un'unica etichettatura (per questo si parla di normativa di prodotto);
- obbligare i produttori e tutti coloro che immettono sul mercato un prodotto a valutarne preventivamente la pericolosità, a classificarlo e a etichettarlo;
- informare tutti gli utilizzatori sui rischi e sulle precauzioni, mediante appositi strumenti di comunicazione del rischio: le etichette (strumento immediato per la popolazione e i lavoratori) e le schede di sicurezza (strumento più articolato a disposizione soprattutto dei datori di lavoro e degli utilizzatori professionali cioè di chi ha responsabilità verso lavoratori dipendenti e verso l'ambiente).

In questo senso l'intervento si sofferma ampiamente sull'etichettatura, sulle schede di sicurezza, anche con riferimento alla normativa europea più recente, come il Regolamento n. 1272/2008 (cosiddetto Regolamento CLP).

Torniamo tuttavia al Titolo IX del D.Lgs.81/08 e alle definizioni contenute all'articolo 222:

"a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto Decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa".

Veniamo infine alla valutazione dei rischi secondo quanto stabilito dall'articolo 223 del D.Lgs.81/08:

"1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

c) il livello, il modo e la durata della esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese".

(...)

Nella valutazione (sempre scritta!), il datore di lavoro indica inoltre le misure che sono state adottate.

Nella valutazione devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.

Se l'attività comporta esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti detti agenti.

Si sottolinea che il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la com-

pleta valutazione del rischio.

Si segnala inoltre che la valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

E nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. L'attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

Rimandandovi ad una lettura integrale dell'intervento, che si sofferma anche su altri temi (prevenzione, emergenze, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.), concludiamo questa breve presentazione ricordando che il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

Il documento "Il rischio chimico", di Renzo Simoni e di Giorgia Tranquilli della ASL 1 Triestina è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131209_ASS_1_rischio_chimico.ppt

UN NUOVO APPROCCIO PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

18 dicembre 2013

Alcuni autori indicano che per la valutazione del rischio stress sia auspicabile che la rilevazione delle percezioni dei lavoratori sia realizzata come momento della valutazione preliminare. Proposto un nuovo approccio allo stress lavoro-correlato.

Se con l'articolo 28 del D.Lgs.81/08 diventa esplicito l'obbligo del datore di lavoro (obbligo non delegabile) di valutare il rischio da stress lavoro-correlato, a tre anni di distanza siamo in attesa di sapere i dati, i risultati relativi alla prima applicazione della norma. Quante aziende hanno adempiuto e in che modo? Quali i livelli di stress lavoro-correlato rilevati? Quali le misure di prevenzione individuate e adottate?

Tuttavia vi sono sia riscontri, pur non sistematici, raccolti presso operatori della sicurezza aziendale e i risultati di un monitoraggio sulla valutazione dello stress lavoro-correlato condotto dalla UIL. Riscontri che forniscono materia per alcune osservazioni critiche relative alle prassi valutative e prevenzionistiche utilizzate.

Su questo tema si è soffermato il seminario di formazione e aggiornamento "Metodologie di valutazione dello Stress lavoro-correlato" che si è tenuto a Roma il 12 novembre 2013, organizzato dalla Provincia di Roma e dalla società di studi socio-economici e organizzativi S3opus.

In particolare sul tema si è cimentato un intervento dal titolo "Lo stress lavoro-correlato: dalla valutazione alle misure organizzative di prevenzione" a cura di Ylenia Curzi, Tommaso Fabbri (Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia, Fondazione Marco Biagi) e Christian Nardella (Fondazione Marco Biagi - Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni di Lavoro).

L'intervento, che rientra tra i Quaderni della Fondazione Marco Biagi (QFMB Saggi/Ricerche), sottolinea che la finalità della valutazione dello stress lavoro-correlato è la prevenzione, cioè l'individuazione di interventi idonei a evitare l'insorgenza oppure a ridurre la presenza di stress lavoro-correlato. Gli interventi di prevenzione, a loro volta, possono riguardare l'organizzazione oppure l'individuo.

In particolare se l'intervento mira a contrastare le condizioni organizzative che possono provocare stress lavoro-correlato, cioè a evitarne l'insorgenza, si parla di misure di prevenzione primaria; se l'intervento mira a contrastare lo stress lavoro-correlato in essere, cioè a limitarne/ridurne la presenza, si parla di prevenzione secondaria; se invece lo scopo dell'intervento è di contrastare lo "strain", ossia le conseguenze manifeste dello stress lavorocorrelato, se cioè l'intervento consiste (solo) nel limitare/ridurre il danno, si parla di prevenzione terziaria.

Premesso questo, gli autori indicano che secondo gli orientamenti normativi e giurisprudenziali gli obblighi datoriali di prevenzione sono innanzitutto primari; la valutazione cioè deve essere innanzitutto finalizzata alla diagnosi e all'intervento sulle caratteristiche organizzative della situazione di lavoro che influiscono sull'insorgenza dello stress.

Il problema, tuttavia, è che gli strumenti e le prassi di valutazione oggi più diffusi hanno certamente una valenza diagnostica della presenza di un problema di stress lavoro-correlato e forniscono informazioni utili a orientare la ricerca delle soluzioni; essi, tuttavia, non bastano per risalire alle cause organizzative dei problemi rilevati, e quindi per individuare quale sia lo specifico intervento organizzativo da realizzare in concreto in quanto adeguato alla prevenzione del problema.

Le osservazioni degli autori interessano sia il potenziale diagnostico delle indicazioni metodologiche della Commissione, evidentemente viziata da un'incoerenza rispetto alle stipulazioni del-

l'Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato, sia il loro potenziale prevenzionistico, in quanto inadeguate all'individuazione di misure correttive genuinamente organizzative, ovvero radicate nella comprensione del nesso tra concrete condizioni organizzative o di lavoro e benessere dei lavoratori.

Si ricorda che le prassi oggi prevalenti di valutazione e prevenzione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato sono tenute al rispetto delle indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro in ottemperanza agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater) e 28 comma 1bis del D.Lgs. 81/08. Metodologia che dà priorità alla rilevazione di "indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili" della presenza di stress lavoro-correlato, riconducibili a eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto del lavoro, mentre considera secondaria la rilevazione delle percezioni soggettive sulle stesse famiglie di fattori presso gruppi omogenei di lavoratori interessati dalle problematiche rilevate nella prima fase di valutazione.

La metodologia della Commissione dovrebbe servire a rilevare la presenza di stress lavoro-correlato inteso come la percezione da parte dei lavoratori di doversi confrontare con richieste lavorative che considerano non fronteggiabili con le risorse/capacità che credono di possedere. Ma nella misura in cui detta metodologia non considera necessaria la "valutazione approfondita", e in particolare l'indagine sui cosiddetti "fattori soggettivi", si può dubitare che essa permetta agli operatori aziendali della prevenzione di valutare quanto il fenomeno da rilevare (lo stress come sopra concepito) sia effettivamente presente. Ciò soprattutto (continua l'intervento) se si considera che le cognizioni e emozioni alla base di quel "non sentirsi in grado", sono certamente processi consapevoli, ma tuttavia interni, cioè non direttamente accessibili ad un osservatore esterno come invece potrebbero esserlo i comportamenti.

Su queste basi si ritiene legittimo e auspicabile, sul piano normativo e sul piano tecnico, che la rilevazione delle percezioni dei lavoratori sia realizzata come momento della valutazione preliminare. Da ciò l'utilità di conoscere gli strumenti a tal fine disponibili, in quanto accreditati in letteratura e diffusi nelle prassi valutative, nazionali e internazionali, anche su stimolo dell'Accordo europeo del 2004. Una tabella nell'intervento propone una classificazione di alcuni degli strumenti di valutazione dello stress lavoro-correlato disponibili, basata sull'ampiezza dell'oggetto della valutazione; si distinguono così strumenti che rilevano le sole fonti di stress, strumenti che rilevano solo gli effetti dello stress, strumenti che rilevano le fonti, gli effetti e le variabili di moderazione.

Questo breve saggio è dedicato dunque all'illustrazione di un approccio allo stress lavoro-correlato che supera i limiti della prassi prevalente e ristabilisce la centralità dell'organizzazione del lavoro nell'eziologia e conseguentemente nella prevenzione dello stress lavoro-correlato. In particolare gli strumenti e le prassi di valutazione oggi più diffusi hanno certamente una valenza diagnostica della presenza di un problema di stress lavoro-correlato e forniscono informazioni utili a orientare la ricerca delle soluzioni; essi, tuttavia, non bastano per risalire alle cause organizzative dei problemi rilevati, e quindi per individuare quale sia lo specifico intervento organizzativo da realizzare in concreto in quanto adeguato alla prevenzione del problema. E nell'intento di contribuire a colmare questo gap, viene proposto e sinteticamente illustrato un approccio alla valutazione dello stress lavoro-correlato interdisciplinare e "mixed-method", che combina in modo razionale ed efficiente indicatori oggettivi e soggettivi, analisi organizzativa (propriamente detta) e intervento nelle situazioni di lavoro stressogene (eventualmente) identificate.

In particolare in questo approccio la valutazione dei rischi e la diagnosi dei problemi non sono separate dalla individuazione delle scelte organizzative che possono averli generati, e dalla progettazione delle conseguenti misure di prevenzione.

Sono tre, in conclusione, le opportunità che può offrire questo approccio agli operatori aziendali della prevenzione (datori di lavoro in primis):

- l'opportunità di aumentare la propria capacità di individuare misure di prevenzione genuinamente primaria, organizzative e collettive, condivise ed efficaci;
- l'opportunità di rendere questa capacità esplicita e argomentabile, documentando così il

- pieno rispetto delle responsabilità datoriali in materia;
- l'opportunità di razionalizzare l'investimento di risorse dedicate allo stress lavorocorrelato: l'approccio proposto, nel medio periodo e nella misura in cui è fatto proprio dagli operatori aziendali della prevenzione, può generare economie di apprendimento in fase di valutazione, risparmi sulla formazione generica (cui troppo spesso si ricorre come unica misura di miglioramento) e incrementi di produttività derivanti dal maggiore benessere dei lavoratori conseguente alle migliorate condizioni organizzative.

Il documento "Lo stress lavoro-correlato: dalla valutazione alle misure organizzative di prevenzione", QFMB Saggi/Ricerche, a cura di Ylenia Curzi, Tommaso Fabbri e Christian Nardella, intervento diffuso al seminario "Metodologie di valutazione dello Stress lavoro-correlato" è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131128_stress_valutazione_e_misure_organizzative_prevenzione.pdf

MOVIMENTARE I PAZIENTI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

07 gennaio 2014

di Tiziano Menduto

Un seminario ha affrontato le problematiche della mobilitazione manuale di ospiti e pazienti nelle Residenze Sanitarie Assistite e negli Istituti di cura. Criticità, reclutamento del personale, biomeccanica e strategia per una corretta movimentazione.

In relazione alla crescita delle attività di assistenza e cura e all'aumentata necessità di movimentazione di ospiti e pazienti, torniamo a parlare di movimentazione manuale dei pazienti con riferimento a un seminario che si è tenuto il 24 febbraio 2012 a Lido di Camaiore.

Nel seminario sono stati affrontati diversi temi correlati alla movimentazione manuale.

Nell'intervento "La mobilitazione manuale di ospiti e pazienti nelle Residenze Sanitarie Assistite e negli Istituti di cura. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le strategie per la gestione dei rischi" di Lucia Bramanti, medico del lavoro PISLL USL Viareggio, dopo aver descritto la situazione in Versilia al 2010 e specifici progetti, vengono indicate le criticità più diffuse: culturali (resistenze di lavoratori, titolari); individuazione delle manovre a rischio e pianificazione delle soluzioni; formazione e addestramento adeguati al tipo di attività e alle attrezzature in uso.

Con riferimento al documento "Il metodo dear-care nella movimentazione dell'ospite: Per non fare male e non farsi male" (revisione 00 del 2008) si sottolinea che quando un'attività lavorativa implica trasporti e mobilitazioni manuali frequenti, nella selezione del personale e nella strutturazione del piano di lavoro giornaliero i dirigenti delle strutture devono assolutamente tenere in considerazione la costituzione fisica, il sesso, l'età e la statura delle persone che vengono impiegate. E nella fase del reclutamento del personale il dirigente è anche tenuto ad informarsi su eventuali problemi fisici a carico dello scheletro, della muscolatura del cuore e dell'apparato circolatorio del possibile lavoratore. In particolare personale allenato è di regola consapevole di quello che si può fare senza correre rischi e inoltre dispone della destrezza e della prontezza necessarie per sollevare e trasportare carichi. Non è da confondere la destrezza con la velocità che spesso è determinata dalla fretta e che è la causa principale degli incidenti sul lavoro.

Nell'intervento "Movimentazione manuale dei pazienti", di Anna Maria Alfonsi, Lucia Carelli e Lucia Orsini, si affrontano diversi temi. Ad esempio gli aspetti di anatomia e fisiologia correlati alla movimentazione manuale carichi.

E, con riferimento alla biomeccanica (che studia l'influenza delle leggi meccaniche sui fenomeni vitali e l'applicazione della meccanica alla biologia e alla medicina), nell'intervento si ricorda che nel corpo umano l'equilibrio è un insieme di aggiustamenti automatici ed inconsci che ci permettono, contrastando la forza di gravità, di mantenere una posizione o di non cadere durante l'esecuzione di un gesto. In particolare il baricentro, o centro di gravità, è il punto di applicazione di tutte le forze peso su un corpo, la verticale passante per il baricentro è detta linea di gravità. La posizione del baricentro cambia in relazione alla forma e alla posizione di tutte le parti che compongono un corpo.

E nel nostro corpo fino a quando la proiezione del centro di gravità si mantiene all'interno della base di appoggio si è in una condizione di equilibrio, quando tale proiezione si sposta verso la sua periferia si perde progressivamente stabilità e si è costretti, per mantenere l'equilibrio, ad un aumento di lavoro muscolare o a una veloce variazione della base di appoggio.

Si ricorda inoltre che:

- nell'arco della vita non esiste persona che non venga colpita almeno una volta da dolore al rachide: è una sofferenza che colpisce persone di tutte le età ed occupazioni, sia che svol-

- gano attività fisica pesante, sia che siano dedite a lavoro sedentario;
- mantenere in maniera prolungata una stessa posizione o eseguire particolari movimenti in modo scorretto (come sollevare pesi) può essere causa di dolore;
- il disco intervertebrale è una delle strutture maggiormente esposte ad alterazioni strutturali, in quanto deve sostenere carichi importanti ogni qual volta si debbano sollevare o trasportare pesi;
- un peso di 10 kg sollevato in maniera corretta grava sui dischi intervertebrali lombari con un carico di 227 kg;
- quando il carico discale è pari a 350 kg, il disco è a rischio di frattura.

Arrivando a parlare di strategia per una corretta movimentazione, si segnala che:

- le attività a rischio per la colonna, in particolare nel tratto dorso-lombare, per il personale sanitario sono costituite prevalentemente dal sollevamento, dal trasferimento del paziente e da tutte le operazioni sussidiarie (traino, spinta e movimentazione di materiale);
- la movimentazione manuale non è eliminabile: il paziente ha peso variabile, a volte è difficile da raggiungere o da afferrare, spesso è distante dal tronco dell'operatore;
- è importante, quindi, adottare strategie utili a prevenire o comunque a ridurre i danni da sovraccarico dell'apparato muscolo-scheletrico;
- è indicato quindi utilizzare in maniera corretta i dispositivi per la mobilizzazione ed il trasporto in dotazione, applicando le corrette strategie posturali.

Vengono poi presentati diversi suggerimenti relativi, ad esempio, alla movimentazione di un paziente emiplegico.

Vengono proposti anche alcuni chiari principi di biomeccanica:

- avvicinare il peso del paziente all'operatore prima di ogni operazione onde evitare flessione anteriore del tronco: più il peso è lontano più lo sforzo sarà maggiore (il lavoro è direttamente proporzionale allo spostamento);
- stare sempre dal lato in cui si vuole avvicinare il paziente perché tirare è più vantaggioso che spingere (tirare diminuisce la forza dell'attrito, spingere l'incrementa);
- mantenere i piedi divaricati in direzione del movimento e le ginocchia flesse (aumento della base d'appoggio in modo che il baricentro cada sempre dentro aumentando l'equilibrio);
- ginocchio flesso sul letto permette di avere una larga base di appoggio, di avvicinarsi di più al paziente diminuendo il braccio della resistenza;
- evitare la rotazione del tronco: girare tutto il corpo gravando sugli arti inferiori e non solo sul rachide, nella direzione stabilita.

Riportiamo infine alcuni "punti da ricordare" nello spostamento di un paziente in alto nella sedia:

- prima d'iniziare, assicurarsi che i piedi del paziente siano il più vicini possibile alla sedia;
- chiedere al paziente di piegarsi in avanti il più possibile, aiutandolo mettendo le sue braccia attorno alla propria vita;
- chiedere al paziente di piegarsi in avanti e di fare perno sulle gambe durante lo spostamento: questo renderà il sollevamento più semplice;
- usare i muscoli delle gambe e dei fianchi invece di quelli della parte superiore del corpo.

Il documento "La mobilizzazione manuale di ospiti e pazienti nelle Residenze Sanitarie Assistite e negli istituti di cura. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le strategie per la gestione dei rischi", a cura di Lucia Bramanti, è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131128_USL_Viareggio_movimentazione_pazienti_strategie_RLS.pdf

Il documento "Movimentazione manuale dei pazienti", a cura di Anna Maria Alfonsi, Lucia Carelli e Lucia Orsini, è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131128_Movimentazione_manuale_pazienti.pdf